



Comune di Letojanni

Città Metropolitana di Messina

Prot. n. 6870 del 29/04/2025

ORDINANZA N. 51 DEL 29/04/2025

OGGETTO: DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO E DIVIETO ALLA VENDITA, SOMMINISTRAZIONE E CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE DA ASPORTO IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLO SPETTACOLO CHE SI TERRA' IN PIAZZA ANGELO D'ARRIGO IL 1° MAGGIO 2025.

IL SINDACO

Premesso:

- Che l'Amministrazione Comunale ha previsto la realizzazione di un evento in piazza Angelo d'Arrigo il 1° maggio 2025 a partire dalle ore 16:00;

Ritenuto:

- Che al fine di assicurare il più corretto svolgimento dello spettacolo che si terrà il giorno 1° maggio si propone di adottare alcune misure preventive che possano evitare azioni pericolose per l'ordine e la sicurezza pubblica;

Considerato:

- Che per prevenire situazioni di criticità per l'ordine e la sicurezza che potrebbero concorrere a creare comportamenti pericolosi per la pubblica incolumità si ritiene necessario dover intraprendere una serie di precauzioni;

Richiamata la circolare del 7 giugno 2017 del Ministero degli Interni con la quale sono state fissate una serie di regole e condizioni di sicurezza a tutela dell'ordine e dell'incolumità pubblica, al fine di garantire il corretto svolgimento delle manifestazioni;

Considerato:

che è necessario delineare un sistema adeguato di misure di sicurezza che possano garantire il più possibile il corretto e sereno svolgimento delle manifestazioni previste nel periodo estivo;
che l'attuale contesto, sia nazionale che internazionale, impone il rafforzamento di misure di prevenzione non solo da parte delle forze di Polizia ma anche di tutti gli attori coinvolti, al fine di dare attuazione alla sicurezza partecipata;

Ritenuto:

necessario evitare la dispersione di lattine e di bottiglie e bicchieri di vetro che potrebbero rappresentare un potenziale pericolo per l'incolumità dei presenti;
necessario evitare episodi degenerativi di violazione delle regole, conseguenza immediata e diretta dell'uso di sostanze alcoliche e superalcoliche;

Visti:

- il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773;
- il D.Lgs n.59 del 26/03/2010;

l'art. 4 e 5 dell'art 50 del D.Lgs n.267 del 18/08/2000, come modificato dall'art. 8 del D.L.20/02/2017 n.14, convertito con la legge n.48/2017;
il D.M. del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008, con cui si disciplina l'ambito di applicazione dell'art. 54 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 che consente al Sindaco di intervenire e tutelare con proprio provvedimento l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana nelle comunità locali;
la Circolare n. 055/OP/0001991/2017 del Ministero degli Interni del 07 giugno 2017;
Il TUEL;
Lo Statuto Comunale.

Rilevati i presupposti della contingibilità e dell'urgenza a provvedere.

ORDINA

- è fatto assoluto divieto agli esercenti di attività di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali in sede fissa e attività artigianali di produzione e vendita di beni alimentari, situati sul territorio comunale di somministrare e vendere bevande in bottiglie di vetro e lattine. La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o di plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o vendita, in occasione dello spettacolo che si terrà il 1° maggio 2025, a partire dalle ore 15.00 e fino alle ore 22.00;
- Nella giornata del 1° maggio 2025 è fatto divieto per gli esercizi di vicinato, gli esercenti di attività di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali in sede fissa e attività artigianali di produzione e vendita di beni alimentari, situati sul territorio comunale di vendere per asporto bevande alcoliche e superalcoliche di qualsiasi gradazione dalle ore 15.00 alle ore 22.00. Analogo divieto vale altresì per i distributori automatici di bevande alcoliche.
- è consentita agli esercizi pubblici (bar, pub, ristoranti, pizzerie, trattorie, ecc.) la somministrazione delle bevande alcoliche e superalcoliche per il consumo immediato all'interno del locale o dello spazio esterno di pertinenza regolarmente in concessione e nel rispetto della normativa vigente;
- Per quanto concerne il divieto assoluto di vendita di bevande alcoliche ai minori si applicano le sanzioni previste dall'art. 689 del c.p. e ss.mm.ii. e la L. n.125 del 30.03.2001;

DISPONE ALTRESÌ:

che il presente provvedimento venga trasmesso al Messo Comunale e al Comando Polizia Municipale;
Che la presente Ordinanza sia notificata agli esercenti di attività di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali in sede fissa e attività artigianali di produzione e vendita di beni alimentari, situati sul territorio comunale;
Che la presente ordinanza sia trasmessa alla Stazione locale dei Carabinieri e al Commissariato di Taormina;
Che la presente ordinanza sia resa nota a tutta la Cittadinanza attraverso la pubblicazione sui canali social ufficiali del Comuni.

Gli agenti della Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia sono incaricati di far rispettare la seguente Ordinanza.

Ai sensi dell'art 3 della Legge n. 241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla notifica della presente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Il Sindaco
Alessandro Costa